FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE V^a SEZIONE

Doping - Commissione Tesseramenti - Commissione Vertenze Economiche - Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 106/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 9 febbraio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

<u>1º Collegio composto dai Signori:</u>

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Andrea Zoppini – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEGLI AGENTI DI CALCIATORI:
 - A) SIG. TALOZZI TEOFRASTO
 - B) SIG. SPERANZA GIANLUCA

PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S., PER ESSER ACCEDUTI NEI LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEL CALCIO-MERCATO 2007/08 (28-31 GENNAIO 2008 – HOTEL QUARK DI MILANO), NONOSTANTE LA SOSPENSIONE DELLA LICENZA DI AGENTE DEI CALCIATORI

La C.G.F. visto il deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, esaminati gli atti:

- a) PROSCIOGLIE dall'incolpazione ascrittagli il sig. SPERANZA Gianluca;
- b) INFLIGGE al sig. TALOZZI Teofrasto la sanzione della sospensione per mesi 2.
- 2) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDEARALE A CARICO DEGLI AGENTI DI CALCIATORI:
 - A) SIG. PASQUALIN CLAUDIO;
 - B) SIG. SPERANZA GIANLUCA;
 - C) SIG. TALOZZI TEOFRASTO;
 - D) SIG. PILLA GIANANDREA;
 - E) SIG. RENNA MIMMO;
 - F) SIG. DI GIACINTO PIETRO

PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C.G.S. PER ESSER ACCEDUTI NEI LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEL CALCIO-MERCATO 2007/08 (27-31 AGOSTO 2007 - HOTEL QUARK DI MILANO), NONOSTANTE LA SOSPENSIONE DELLA LICENZA DI AGENTE DI CALCIATORI

La C.G.F. visto il deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, esaminati gli atti:

- a) **PROSCIOGLIE** dalle incolpazioni rispettivamente loro ascritte i sigg.ri:
- SPERANZA Gianluca:
- PILLA Gianandrea;
- RENNA Mimmo;

- DI GIACINTO Pietro;
- b) INFLIGGE al sig. TALOZZI Teofrasto la sanzione della sospensione per mesi 4;
- c) RINVIA, su istanza di parte, l'esame della posizione del sig. Pasqualin Claudio a data da destinarsi.
- 3) UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING C.O.N.I. RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE EX ART. 4, COMMA 4 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING – APPENDICE F, IN ORDINE AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 83/08 A CARICO DEL CALCIATORE GIORGI MIRKO.

La C.G.F. visti gli atti, dispone l'archiviazione ai sensi dell'art. 4, comma 4 Norme Sportive Antidoping – Appendice F, in ordine al procedimento disciplinare n. 83/08 a carico del calciatore Giorgi Mirko.

2° Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Serapio Deroma, Dott. Antonio Patierno, Avv. Patrizio Leozappa – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 4) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. CANOVI DARIO, AGENTE DI CALCIATORI PER VIOLAZIONE:
 - A) DELL'ART. 5 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 12 COMMI 1 E 4 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI;
 - B) DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S..

La C.G.F. visto il deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, esaminati gli atti:

- PROSCIOGLIE dall'incolpazione di cui al capo a) il sig. CANOVI Dario;
- INFLIGGE, in relazione al capo b), al sig. CANOVI Dario la sanzione della deplorazione
- 6) RICORSO DEL SIG. MOGGI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PROVVISORIA DALL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI (Delibera Commissione Agenti di Calciatori Com. Uff. n. 8/F del 19.1.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Alessandro Moggi. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

ORDINANZA

- 5) RICORSO DELLA POL. BOYS MELITO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE ESPOSITO ANDREA A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA (Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 26/D del 21.8.08)
- La C.G.F. vista la relazione della Dott.ssa Avenali (Consulente Tecnico d'Ufficio) invita la signora Rosaria Carotenuto ed il signor Giuseppe Esposito, genitori del calciatore Andrea Esposito, a

comparire innanzi al nominato C.T.U. presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale, al fine di render delle scritture di comparazione.

Manda alla Segreteria l'incombente della convocazione.

IL PRESIDENTE	•
Italo Pappa	

.____

Pubblicato in Roma il 9 febbraio 2009

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete